RAPPORTO

SULLA LEGGE ABOLITIVA

DEI DIRITTI PROMISCUI

DI PASCERE, DI FIDARE, DI FALCIARE, DI SEMINARE E DI LEGNARE.

Nel mentre presso altre nazioni si poneva ogni cura di giovare l'agricoltura, la pastorizia e l' industria col liberare le proprietà dall'odioso vincolo delle pubbliche servitù, il Governo Pontificio non si ristette indifferente: e mentre presso quasi tutti gli Stati esteri fu portata a compimento una tale operazione con reale vantaggio del Governo e dei cittadini, nei dominii della Santa Sede rimaneva oggetto di speranza e di desideri. È circa un mezzo secolo, che vidde il bisogno d'impiegare tutte le sue cure, e ne affidò lo incarico alla Sacra Congregazione economica, la quale fin dal 25 gennajo 1802 discusse un progetto di legge, cui furono fatte delle modifiche, ma senz' alcun effetto. Col Moto-proprio del 15 settembre dello stesso anno la san: mem: di Pio VII fece sperare il compimento di tale operazione. Ma per le vicende politiche soprav-

venute, e per la diretta opposizione di coloro che tutto l' interesse ponevano nel contrario sistema, non si ottenne alcun mutamento. Negli ultimi anni del Suo Pontificato sembrava prossima una decisiva risoluzione; però la imminente sua morte fece rimanere il tutto in sospeso.

La san: mem: di Leone XII diede nuovi ordini perchè tale faccenda fosse sollecitamente definita: e mentre si sperava gran bene dall' osservanza dei Suoi comandi, non si conosce qual potente motivo ne impedisse la esecuzione. Tutto questo rilevasi da originali documenti, che al Sottoscritto è riuscito procurarsi, e che formarono oggetto di altra sua relazione alla Commissione di cui era Segretario.

Le cose sarebbero rimaste ancora in tale stato di abbandono, se forti e particolari questioni derivanti da queste pubbliche servitù non avessero prodotto del malcontento e clamore nelle due città di Nepi e di Viterbo. A chi non sono note le tante ed animate questioni nepesine in tal genere? Chi ignora le altre prodotte dalla così detta arte agraria di Viterbo?

Nel 1839 quelle popolazioni raddoppiarono i reclami al Governo circa i molti abusi che si commettevano da pochi cittadini, i quali erettisi in particolare Congregazione, a loro talento amministravano, e si eran fatti padroni di diritti puramente comunali, con danno del pubblico, ma con utile proprio. Dopo varie interpellazioni e verifiche venuto in sospetto il Governo della sussistenza di gran parte dei reclami, e perchè trattavasi di esaminare il valore e l'efficacia di

atti sovrani, nel 1840 si stabilì una Commissione di Eminentissimi Cardinali con un Prelato Segretario, ad oggetto di esaminare le questioni di Nepi, e di emettere l'opinamento da rassegnarsi a Sua Santità.

Due furono i dubbi discussi in due separate adunanze: 1.° se la proprietà delle rendite bandite, o sia dei pascoli comunali, fosse o no del Comune: 2.° Se e come poteva accordarsi ai possidenti di Nepi il permesso di restringere i loro fondi soggetti alla servitù del pubblico pascolo. Colla soluzione del primo fu riconosciuto il diritto della Comune, e perciò a questa passò l'amministrazione e la rendita dei pascoli. Rapporto al secondo fu risoluto affermativamente. E perchè il tutto si eseguisse con ordine ed uniformità, fu creduto opportuno farsi un regolamento, che rassegnato alla Santità di Nostro Signore ottenne la piena sanzione.

Mentre trattavansi le questioni nepesine fu ingiunto alla detta Commissione di esaminare l' altra più intralciata dell' arte agraria di Viterbo. Fu esaminato, ed in ogni sua parte discusso il progetto di conciliazione fra questa e la Comunità, e tranne alcune modificazioni, fu approvato, dandosi contemporaneamente delle particolari istruzioni.

Il felice risultato di queste operazioni diede animo a molti di umiliare simile inchiesta al Trono Sovrano. Quali istanze riferite dal sottoscritto alla Santità di Nostro Signore nell'udienza del 12 luglio dell'anno decorso furono benignamente accolte. Ed a ben riuscirvi il Santo Padre diede ordine, che la stessa Commissione si occupas-

se di tutte le questioni di simil fatta.

Fu allora che si concepì ragionevolmente la idea di una legge generale per potere ad un tempo, ed in modo uniforme, provvedere a tutti i casi particolari, e così togliere il fastidio di lunghe e singolari discussioni, che forse avrebbero menato a risoluzioni non del tutto uniformi nel medesimo Stato. Ne fu calcolata la opportunità, o per meglio dire il preciso bisogno dallo squallore in cui vedesi l'agricoltura e l'industria nelle suburbane provincie , che più di ogni altra soggette sono al pernicioso vincolo di queste pubbliche servitù; dall'idea di progredire ancora nella pastorizia; ed in fine dai continui e giusti reclami di quasi tutti i proprietari, che stretti da questo legame non possono notabilmente migliorare i loro fondi e la propria condizione.

Era pur troppo ragionevole e giusto, che in tempi, in cui da tutti si proclamava *progresso*, si migliorasse in cosa di tanto momento: era un progresso positivo, reale e di evidente utilità per tutte le classi. Perchè solo nei dominii pontificii dovevano esistere sì forti inceppamenti all'agricoltura ed all' industria? Perchè nel confronto degli altri Stati Roma non avere una legge tanto proficua? Quella Roma, che sotto qualsiasi specie di governo, fin dalla sua prima esistenza, di niuna cosa maggiormente si occupava quanto dell'agricoltura : anzi era dessa intimamente legata e connessa col sistema politico del Governo, come ne fanno fede le ottime leggi, che in tal tempo vennero emanate intorno a questo og-

getto, e molto più l'opinione sempre più forte delle leggi, ch' essi cercarono di radicare, e che realmente si trovava cotanto radicata in favore dell'agricoltura. A questo effetto le virtù campestri erano stimate; quelle della città composta di persone oziose erano disprezzate, ed il disonore accompagnava l'abitatore dei campi che si trasferiva nella città.

Questi ed altri motivi mossero il sottoscritto a stendere un ragionato rapporto alla Commissione, col quale dimostrando il bisogno di questa legge, si permetteva presentarne un generico progetto. Ne fece lettura nell'adunanza del 10 settembre dell'anno decorso, e gli Emi signori Cardinali, convenendo in genere, ordinarono, che ridotto a forma di dubbi, e corredato dei relativi documenti fosse distribuito a ciascun di loro per farne maturato studio, e quindi passarne alla discussione. Quali ordini pienamente eseguiti, potè la Commissione adunarsi la mattina del successivo 29 novembre, e risolvere sull'argomento. Alla questione relativa alla servitù del pubblico pascolo il sottoscritto ravvisò necessario di aggiungere ancora quelle di seminare e di legnare, che in egual modo tengono vincolate le proprietà.

Quindi con ogni accuratezza fu esaminato e discusso ciascuno degli otti dubbi, collo sviluppo dei quali si poteva dire pienamente esaurito l'argomento.

Al Dubbio I.

Se le servitù dei pascoli debbano abolirsi?

Dopo di avere uniformemente i Signori Cardinali esternate le loro ragioni, il danno in ispecie che l'agricoltura risente per tali servitù, che non permettono una migliore e più abbondante coltura: calcolati i vantaggi che ad ogni classe di persone, ed allo Stato ancora ne potrebbe venire, come la esperienza lo conferma: osservato, che non dissimili dalla servitù del pubblico pascolo sono quelle di *fidare*, essendo ancora questa un vincolo al libero esercizio dell' agricoltura, fu a pieni voti risoluto, e risposto: *Affermativamente*, *comprendendosi nelle dette servitù ancora quella di fidare.*

Al Dubbio II.

Se dall'abolizione generale possa farsi qualche eccezione: e se i terreni dei comuni debbano considerarsi come quelli dei particolari?

Ritenuta la necessità di abolire le servitù di pascolo, si sarebbe arrecata subito una ferita alla massima già stabilita, restringendola con delle eccezioni (nè si vedeva ragione alcuna per doverle fare): perciò fu risposto: *Negativamente alla prima parte*. Rapporto poi alla seconda, considerato che i corpi morali in faccia alla legge sono riguardati come altrettanti individui, e quindi senza una competente ragione non capaci di particolari riguardi ed eccezioni, fu risposto : *Negativamente.*

Al Dubbio III.

Se nella legge abolitiva delle pubbliche servitù del pascolo debba esservi correspettività di condizioni, come a dire, se sia necessario di vestire i fondi liberati, e restringerli con siepe o staccionata?

Considerato che non si sarebbe potuto mai conseguire l'intento, se si fosse voluto prescrivere una data specie di coltivazione, non essendo tutti i fondi di uno stesso territorio della medesima feracità e capacità : osservato che mentre si voleva rendere libera la proprietà da qualsiasi vincolo si sarebbe in altro modo legata, fu saviamente risposto: *Non esser luogo ad alcun obbligo di coltivazione.*

Rapporto poi alla *chiusura* fu lungamente discusso, e molte osservazioni furono fatte; ma la risoluzione fu per la negativa per varie e ben fondate ragioni. Ed in vero, il motivo principale per cui si dava ai proprietarii l'obbligo di restringere un fondo dopo avere ottenuta la concessione di liberarlo dalla servitù del pubblico pascolo, si era di garantire la proprietà dall'accesso del bestiame altrui, e s'imponeva come un segno per distinguerla dalle altre che affette rimanevano da tale legame. Presa una volta la risoluzione di far cessare da per tutto queste servitù con una legge, veniva a mancare il bisogno di obbligare il proprietario alla restrizione , poichè tutti i fondi sarebbero stati nella medesima condizione, ed a niuno sarebbe stato più lecito di portar-

vi il bestiame senza esporsi alle pe ne che dalla legge verranno stabilite.

Oltre di che, volendosi imporre l'obbligo della restrizione, si sarebbe messa buona parte dei possidenti nella dura condizione di non profittare della legge. Alcuni per mancanza di mezzi per eseguirla; altri per la forte estenzione di terreni. Come obbligare un proprietario a restringere un terreno di mille e più rubbia? Ognuno vede, che non tutti avrebbero goduti dei vantaggi che il Sovrano intende largire a tutti i Suoi sudditi senza riguardo per alcuno. E poi torna sempre quanto di sopra è stato osservato per la coltura, cioè che si sarebbe messo un nuovo vincolo alle proprietà, mentre si studia di renderla del tutto libera nelle mani del suo padrone; vincolo che sarebbe stato perenne, e di non lieve peso per la continua manutenzione.

Non si mancò osservare, che pel bene e progresso dell'agricoltura si vedeva ben' intesa la chiusura dei terreni, come da tutti gli scrittori di pubblica economìa è stato dimostrato, e dall'esperienza confermato. Ma la Commissione si tenne ferma nel preso partito, riflettendo, che in progresso di tempo la cosa verrebbe da se, poichè un proprietario il quale si assoggetta non solo a dare un compenso alla Comune che gode del pascolo, ma ancora a pagare la dativa di questo diritto, che ora è di carico comunale, non è credibile che vorrà lasciare in abbandono i suoi fondi, e non vorrà piuttosto ricavarne il maggior profitto. Se pure volesse ritenerli a solo pascolo, vedrà la necessità di

dividerli mercè delle chiusure per averne un prodotto più buono e più abbondante. Per tutto questo ed altro che fu osservato, si rispose alla seconda parte del dubbio: *Non essere luogo ad alcun obbligo di chiusura.*

Al Dubbio IV.

Se nei luoghi ove la servitù del pascolo si gode per sola consuetudine, i proprietari dei fondi possano essere obbligati a corrispondere un compenso al Comune o Barone. Ed in caso affermativo in quale misura debba fissarsi?

La discussione si rese più interessante, essendo il nodo della grande questione, di cui tutti i tribunali e pubblicisti si sono occupati, e su cui tanto si è scritto. Si convenne nella triplice distinzione di tali servitù, derivante dalla loro origine, e che la base formano del diritto che ne viene al godente. Alcune si sono riconosciute di diritto di dominio, altre per cessione, ed altre di semplice consuetudine: delle quali le prime due specie emanano da contratti, e l'ultima si è fatta derivare da un antica tolleranza, passata poi in consuetudine di godere promiscuamente delle erbe dei terreni aperti nelle stagioni che rimangono incolti. Fu osservato con quanta poca sicurezza possa rintracciarsi fra le tenebre dell'antichità la vera origine delle dette servitù; e fu giustamente detto, che il proprietario terriero, senza un nuovo fatto e relativo compenso nelle prime due specie, non

avrebbe potuto giammai disturbare l'utente, non avrebbe potuto mai restringere il suo fondo: facendolo, avrebbe leso l'altrui diritto. Tutta la questione è sempre caduta sulla terza specie, che per molti anni fu cagione di grandi discussioni presso tutti i tribunali, ed in particolare in quello della sacra Rota. Le varie decisioni che leggonsi, e quasi tutti uniformi, hanno sempre dato contro questa specie di servitù, ma colla espressa condizione della miglior coltura, e della chiusura del terreno. La caratterizzarono con molta giustizia servitù affermativa, e non mai negativa, per cui gli utenti non potevano avere il diritto d'impedire la migliore cultura. Co' quali principii molte concessioni furono fatte, e parte del territorio trovasi ristretto. Nè vale, come alcuni pretendono, desumere questo diritto di dominio a favore della Comune utente, perchè non solo depasce i suoi armenti, ma perchè vende ancora ad altri quel pascolo. Ciò potrà solo provare, che la Comune ha il *jus pascendi*, e nient'altro; il che è ben lontano dal *jus dominii*. Altro è avere il dominio del pascolo, ed altro averlo per diritto di dominio. Si può avere il dominio del pascolo per servitù, per cessione, per legge, per consuetudine, perchè la parola *dominio* indica la facoltà di disporre; e questa facoltà può competere anche all'utente per qualsiasi dei sopraccennati titoli. Per avere però il pascolo per *diritto di dominio*, è necessario che vi concorrano ben altre circostanze. È necessario provare, che l' utente del pascolo sia stato in origine proprietario dei frutti naturali insieme, e degl'in-

dustriali: che in seguito questi diritti siano stati fra loro divisi, e che il proprietario del fondo abbia ceduto il diritto dei frutti industriali, riservandosi il pascolo. Ch'è quanto dire, chi pretende il pascolo *jure dominii*, deve fino all'evidenza provare aver goduto una volta del dominio fondiario universale, di cui una parte sia stata in seguito ad altri ceduta. Se si giunge a questa prova, l'utente del pascolo può inibire la permanente migliore coltura dei fondi, onde non venga totalmente eluso il suo condominio. In mancanza di questa prova l'uso del pascolo si risolve sempre nel solito diritto *senza titolo espresso*, nel qual caso il terriero è nella piena facoltà di migliorare i suoi fondi.

Colla scorta di questi principii di diritto la Commissione adottò la massima della sacra Rota, cioè che provato derivare la servitù da solo diritto civico o consuetudinario, sia lecito al padrone del fondo di liberarsene colla espressa condizione della migliore coltura e chiusura, senza che l'utente potesse pretendere alcun compenso. Dal che n'è conseguito, che tutti vogliono far derivare il diritto di tali servitù da solo dominio; ma ognuno conosce di qual difficile prova ciò sia.

Premesso tutto questo, si passò alla questione del compenso: fu veduto il bisogno di fissare una massima generale, nella quale si comprendesse ogni specie di servitù, escludendo qualsiasi distinzione, che fu sempre cagione di lunghe e dispendiose liti. Dopo maturo esame si riuscì a ritrovare un equo temperamento. Calcolato che per le servitù negative, perchè derivan-

ti da titolo oneroso, di pieno diritto veniva il compenso dell'equivalente a chi n'è in possesso: considerato ancora, che per certo principio di equità qualche cosa si dovesse pur dare per le servitù affermative in sollievo di una classe d'individui la più bisognosa, e che da secoli si è esercitata nell' industria di poco bestiame, da cui ritrae il sostentamento per la propria famiglia, fu creduto opportuno risolvere, che mentre si accordava maggiore larghezza al proprietario coll'esonerarlo dall'obbligo ben forte della chiusura dei fondi, dall'altro si vedeva giusto assoggettarlo ad altro peso equivalente, col retribuire un compenso. E perchè ciò fosse fatto negli stretti termini di giustizia, fu detto che tutti coloro che vorranno provare derivare le servitù nel proprio fondo da sola consuetudine, e perciò esimersi dal pagare qualsiasi sorte di compenso, giovandosi della massima fissata nei tribunali, dovessero sottostare ai pesi ed alle condizioni da quella imposte e dai locali statuti, cioè della migliore coltura, e di chiudere i terreni. Fu creduto questo l'unico e più giusto espediente da far cessare per l'avvenire ogni distinzione tra le varie specie di servitù, e le molte questioni presso i tribunali. Quindi fu risposto al dubbio *farsi luogo per parte dei proprietarii alla prestazione del* quanti interest *in favore dei godenti la servitù, qualunque ne sia l'origine, dedotto l'importare della dativa reale che rimane consolidata nei proprietarii stessi: riservato sempre a chi dimostrasse di subire la servitù per semplice consuetudine, di prevalersi dei diritti provenien-*

ti dalle antiche leggi o statuti fin qui in vigore, sottoponendosi a tutte le condizioni che quelle prescrivevano di RESTRIZIONE E COLTURA.

Non si mancò discutere in qual modo debba fissarsi il *quanti interest*, onde chiudere la via a nuove questioni, e fu dalla Commissione stabilito, che dovrà calcolarsi sulle basi del presente ricavato, e non dal ricavabile dopo la liberazione. Quale operazione dovrà farsi da due periti scelti dalle parti; ed in caso di discrepanza, da un periziore da nominarsi dal Preside della Provincia.

Al Dubbio V.

Se il compenso da darsi debba essere in un annua prestazione pecuniaria, ovvero nella cessione di una parte di terreno?

Fu risposto. *La liquidazione del* quanti interest *dovrà essere fatta in un annua prestazione pecuniaria, ipotecata sul fondo liberato; salvo alle parti di convenire diversamente colla cessione di una parte di terreno. Ogni proprietario sarà poi in facoltà di redimersi dalla detta prestazione, sborzando il valore corrispondente a venti annualità, o sia a ragione del* 100 *per cinque.* Con questa risoluzione si è voluto dare libertà alle parti di potere combinare il compenso o in un annua prestazione pecuniaria, o in una parte di fondo corrispondente al valore della servitù che si perde. Però ben ponderando la cosa, ch'è della massima entità, si crede necessario di-

sporre, che ove le servitù sono godute dalle Comuni, il proprietario del fondo sia obbligato a dare il compenso in terreno: e per l'opposto, ove quelle si godono dai particolari sopra i beni comunali, sia obbligata la Comune ad un' annua prestazione pecuniaria in favore dell' utente.

La necessità di tale disposizione è avvalorata da solide ragioni ch'emanano dalla condizione stessa delle cose, e dai rapporti ricevuti dalle Provincie dello Stato. Nei Comuni, ove per lo Statuto in vigore da più secoli i cittadini esercitano la industria agricola, facendo mancare una proporzionata estensione di terreno, verrebbe a cessare per quegli abitanti, in un sol punto, il modo di provvedere alla loro esistenza. Verrebbe ad accadere un sovvertimento tale di cose, da far temere ragionevolmente seri disordini. Cosa suffraga ad un agricoltore, od a chi s'industria nella pastorizia, di essere compensato di pochi scudi alla fine dell'anno pel diritto di servitù che cessa di esercitare? A nulla per certo: privato di terreno, gli viene a mancare ogni elemento di risorsa, e si verrebbe indirettamente a fomentare l'ozio, cagione principale di tanti vizi. Ogni buon governo per questo sol riflesso deve animare e proteggere l' industria, mai avvilirla, e molto meno distruggerla ove esiste. Sarebbe agire in opposizione ai più ricevuti principii di pubblica economia, e contro l'interesse stesso del Governo.

Per lo contrario di pochissimo peso sarebbe al Comune, e di nessun disquilibrio pel proprietario terriero, dandosi a questo pel suo diritto di servitù sopra i beni co-

munali un'annua prestazione pecuniaria, equivalente al diritto che perde. Le Comuni è mestieri che abbiano terreni da ripartire agli agricoltori non possidenti, perchè vi possano continuare la loro industria, ed i proprietarii è necessità che si prestino. E mentre da un lato questi non risentono danno, dall'altro si verrebbe a procurare un bene reale alle popolazioni. L'idea pure di vedersi compita un opera di tanto interesse con sollecitudine, con meno difficoltà, e col maggiore accordo, consiglia di prescegliere il proposto partito; anzi gli stessi proprietarii pel loro meglio dovrebbero desiderarlo. Infine da quasi tutte le Provincie viene caldamente raccomandato un tal punto, ed il Governo dovrà prenderlo in seria considerazione, calcolandone le conseguenze.

Al Dubbio VI.

Se colla legge abolitiva dei pascoli possano essere più in vigore i particolari Statuti, ed altre disposizioni emanate con diverse Notificazioni?

La risposta veniva di conseguenza da quanto era stato superiormente risoluto. Non v'è Comune che non abbia il suo particolare ed antico Statuto, che regola il pascolo comunale con determinate disposizioni, e che per le cose agrarie hanno forza di legge, com'è disposto dal Regolamento giudiziario. Questi sono difformi fra loro, e si può con certezza affermare, che in cose agrarie tante sono le leggi, per quante sono le Comuni che l'hanno. Considera-

to il bisogno di abolirsi le servitù del pubblico pascolo, e la necessità di farlo con una legge generale ed uniforme, ne conseguiva la cessazione di tutti i particolari Statuti che le regolava. Calcolato poi che i detti Statuti non solo diriggono le cose del pubblico pascolo, ma contengono ancora delle disposizioni relative ad altre locali istituzioni, si è veduto il bisogno di conservarli nella seconda parte. Prese in esame infine le diverse notificazioni ed editti in diversi tempi emanati su tale oggetto, fu osservato, che non possono più rimanere in armonia colla legge da emanarsi, tranne quella dell' Eminentissimo Camerlengo dei 17 novembre 1823 sulle strade doganali, perchè le masserie in ogni modo devono condursi alla montagna, e perciò fu creduto rispondersi. *Negativamente in tutto ciò che si oppone alle presenti disposizioni, salvo il disposto della notificazione dell' Emo Camerlengo del 17 novembre 1823 sulle strade doganali.*

Al Dubbio VII.

Se le servitù di seminare debbano cessare, e con quali condizioni?

Non avendo la Commissione delle particolari nozioni circa la natura di tali servitù, e circa il modo col quale si esercitano nelle diverse Comuni: e considerando di quanta importanza si era il pronunziare su questa specie di servitù, mercè cui si esercita una industria, e non pochi cittadini sono occupati alla lavorazione del terreno, non volle

azzardare un giudizio, e saviamente prese la risoluzione di chiedere su tal punto informazioni e schiarimenti da tutte le provincie, onde avere elementi sicuri per risolvere rettamente e con cognizione di causa. Perciò fu risposto: *Non esser luogo per ora ad una massima generale, riservandosi la sacra Congregazione di ritornare in argomento, dopo avere interpellati i Presidi delle provincie colle rispettive Congregazioni governative.*

Al Dubbio VIII.

Se le servitù di legnare debbano pure cessare, e se siano sufficenti le disposizioni contenute nei due editti 23 marzo 1789 del Cardinale Ludovisi Buoncompagni, e del 27 novembre 1805 del Cardinale Consalvi?

Per le stesse ragioni di sopra accennate nella risposta al dubbio precedente, la sacra Congregazione stimò opportuno risolvere nel modo medesimo.

Fatta una esatta relazione di tutto, il sottoscritto si fece un dovere di umiliarla al Santo Padre, facendo sommessamente osservare il bisogno d' inviarsi copia delle accennate risoluzioni ai Presidi delle provincie prima di farne l'applicazione, perchè prendendo a calcolo le specialità locali, e sentito il parere delle Congregazioni governative, avessero somministrati lumi e notizie per comporre una legge meno imperfetta. Ed il Santo Padre nell'udienza del 4 dicembre 1847, accoglien-

do benignamente tale proposta, si degnò apporvi la Sovrana Sua sanzione.

Non si omise dal sottoscritto ogni premura a pienamente esaurire quanto era stato risoluto, e perciò a mezzo del Ministero dell'interno fu fatta diramare Circolare a tutti i Presidi delle provincie il 18 gennaio 1848 num. 22122, colla quale si chiedevano le indicate notizie, e con ingiunzione di far tenere i loro rapporti non più tardi della fine del successivo febbrajo. Ben pochi corrisposero a tale ordinanza, ed osservatosi nei mesi consecutivi un costante silenzio per parte degli altri, vi fu bisogno di eccitarli con altre due Circolari, mercè delle quali si ottenne l'intento non prima dello scorso mese di agosto.

A dire il vero si sarebbe desiderato una maggiore precisione, ed alcuni dei Presidi hanno conosciuto da loro stessi un tale difetto, osservando di non potere meglio corrispondere alle richieste del Ministero per mancanza di elementi e di più particolari notizie da parte di varie Comuni. Portato il più diligente esame sopra tutti i rapporti, fa piacere l'osservare come tutti siano concordi sul principio del bisogno di affrancarsi i terreni dei particolari dalle pubbliche servitù, riguardandole come forte inceppamento allo sviluppo e progresso dell' agricoltura; e tutti applaudendo alle cure del Governo, ne implorano la più sollecita esecuzione. Non vi sono mancate delle Comuni, che attaccate alle loro antiche istituzioni ed abitudini, e temendo di vedere nella detta abolizione la cagione di loro danno e rovina, si sono affret-

tate a far premure perchè una tale innovazione non si estendesse al loro territorio. Hanno implorato perchè una eccezione si formasse per alcuni luoghi. Il Governo però mentre provvederà accuratamente ai loro bisogni, non potrà annuirvi. Chi non vede il difetto di una legge che comincia a fare eccezioni al primo suo promulgarsi? Nell' applicazione della stessa ai singoli casi si avrà tutto l'agio di prendersi in considerazione ogni minuto reclamo, e di provvedere in modo, da migliorare piuttosto che deteriorare la condizione di ciascun paese.

E venendo al particolare delle dette servitù, sarà bene esaminarle partitamente, riportando le osservazioni le più interessanti, che si sono presentate dalle provincie, e che possono somministrare non pochi lumi alla compilazione della legge.

—

SERVITU'
DI PASCERE E FIDARE

Trattando prima di tutto delle servitù di pascolo e di fidare, mentre da tutti si conviene nella proposta abolizione, si bramerebbe che il *quanti interest* a darsi dai proprietari dei fondi alle Comuni debba essere obbligatoriamente in terreno, e non in un' annua prestazione pecuniaria, perchè non cessi nei Comunisti l'esercizio dell' agricoltura e dell' industria, che anzi con apposite regole sia miglio-

rata. Si è esternato parere da alcune come sia necessaria la conservazione del pascolo promiscuo almeno nelle alpestri montagne, ove sono l' una all'altra in guisa legate, che mentre la prima volge la selvosa sua schiena al mezzo giorno, la seconda è posta totalmente a tramontana; dal che si fa conseguire, che se le Comuni di questi due monti non avessero un pascolo promiscuo, la prima non avrebbe il pascolo in tempo di estate, e la seconda priva ne sarebbe in tempo d'inverno. E si conclude come la necessità suggerì una tal legge, senza di che gli abitanti di quelle contrade non avrebbero industria e pastorizia, e sarebbero nella dura condizione di abbandonarle.

Mentre si fa un rilievo di tanto interesse, non si esprime la qualità della servitù che vi si esercita; poichè potrebbe pur darsi, che questi monti fossero di pertinenza di due Comuni, ed allora nulla toglie che fra loro si possa venire ad un accordo. Il caso che potrebbe offrire una difficoltà sarebbe, se i fondi fossero di particolari, essendo scopo principale della legge presente l'abolizione delle servitù, che dai Comunisti si esercitano sopra i fondi dei possidenti terrieri. Nell'esecuzione potrebbe prendersi tutto a calcolo, e ciò apparterebbe alla saviezza e prudenza dei Presidi, che più da vicino conoscono i bisogni delle diverse località, e dei loro amministrati.

V' ha pure chi ha voluto distinguere le proprietà *private*, dalle *comunali*, e da tale distinzione si deducono conseguenze, che non meritano disprezzo. Nelle prime, si dice, il diritto di pascolo viene eser-

citato dalle popolazioni come diritto di servitù nell'altrui proprietà, ed è perciò sempre odioso non solamente, ma di danno ancora al proprietario del fondo serviente, il quale con ciò viene impedito della naturale libertà di destinarlo a quell'uso che più gli piacerebbe, e perfino talvolta con evidente discapito dell' agricoltura. Per tale motivo non saprebbesi che convenire pienamente nell'abolizione delle summentovate servitù nei terreni di privata spettanza.

Rapporto poi alle proprietà *comunali*, su cui esiste il diritto di pascere il bestiame delle rispettive popolazioni, osservano che sebbene non la proprietà, ma l'uso soltanto dei nominati fondi sia presso gl' individui della popolazione medesima, nondimeno è sempre vero, ch'essi non pascolano i loro bestiami nei terreni altrui, ma spettanti al corpo morale di cui essi sono pur membri, e perciò assai duro sarebbe spogliarli di un tal diritto, quando una maggiore pubblica utilità non lo esigesse. E per conoscere la maggiore utilità delle popolazioni medesime sarebbe uopo distinguere i terreni fertili e suscettibili di miglior coltura, dai naturalmente infecondi e di assai difficile miglioria, sia per la loro topografica posizione, sia per difetto di braccia che possano coltivarli, sia per lo strabocchevole dispendio che incontrerebbe il Comune nell'accingersi a tale operazione, sia per qualunque altra delle molte cause che lungo ed inopportuno forse sarebbe l'enumerare. Restringere a quest' ultima categoria di terreni il diritto di pascere delle popolazioni nei fondi comunali,

rendendone esenti i migliori e più atti alla coltivazione a giudizio dei rispettivi Consigli comunali, sarebbe previdenza atta a combinare il progresso dell'agricoltura, il vantaggio economico delle Comuni, e lo interesse delle popolazioni e degl' individui.

Per tali riflessi si sostiene, che il volere escludere da qualunque specie di terreni Comunali, anche sterilissimi, il pubblico pascolo, sarebbe lo stesso che arrecare nocumento a molti individui specialmente delle classe povera, senz'apportare vantaggio all'amministrazione comunale ed all'agricoltura. Si aggiunge che dovendo essere a carico del Comune il pensiero di provvedere all'occupazione di un numero non ristretto d' individui, se ne vede la impossibilità dell'esecuzione, senza forte aggravio delle medesime. Si conclude poi, che ad evitare questo ed altri inconvenienti, il miglior partito sarebbe di conservare i diritti di pascere delle popolazioni in quei terreni comunali non suscettibili di miglior coltura, di cui tanti pure esistono nelle sommità dell'Appennino, ed anche nei monti secondari. Si osserva infine, che praticandosi nel modo indicato, non s'incontrerebbe almeno in gran parte il malcontento delle popolazioni.

Tali riflessioni vengono in certa guisa ripetute da altre provincie, e si credono meritevoli di qualche considerazione: ma ripeto che sono cose da prendersi in conto nell'applicazione della legge da ciascun Preside di Provincia, alla cui cura e saviezza sarà affidata l' operazione. Più di questo non si è notato in contrario alla massima dell'abo-

lizione delle pubbliche servitù di pascolo e di fida : quindi fa mestieri qui riportare quanto è stato riferito rapporto alle pubbliche servitù di seminare.

—

SERVITU' DI SEMINARE

La cessazione di queste servitù per non pochi si presenta di forte difficoltà, e ne formano oggetto di grave discussione. Veramente a primo aspetto sembra che sia in diretta opposizione ai principii finora sviluppati, poichè mentre uno degli oggetti principali di questa legge si è il promuovere l'incremento dell' agricoltura, e vedere dediti al loro lavoro maggior numero di braccia, togliendo dall'ozio non poco numero di cittadini, col far cessare le servitù di seminare, si verrebbe ad operare in senso opposto. Difatti coll' esercizio di tali servitù si mette a coltivazione parte del terreno, e se ne ritrae un frutto, che serve al sostentamento di molte famiglie agricole che impiegono tutta l'opera loro. Sembra adunque con qualche fondamento, che l'abolizione di tali servitù possa essere di danno, piuttosto che di giovamento all' agricoltura ed all' industria. Oltrechè ben calcolando la cosa si potrebbe asserire, che l'esercizio della servitù di seminare costituisca quasi una proprietà.

Furono questi i principali e giusti motivi, per cui la Commissione non volle azzardare di emettere un opinamento qualunque, abbisognando la cosa di più maturato stu-

dio e discussione, dopo avere ricevuto da tutte le Provincie delle notizie e schiarimenti, mentre rapporto a questa specie di servitù nulla di particolare conoscevasi.

Come di sopra fu notato, anco per questo titolo non si è pienamente corrisposto. Da quel poco ch'è stato riferito si raccoglie, che in vari modi nei diversi luoghi si esercita questa servitù. In vero si sarebbe desiderata una statistica esatta dei modi con cui si esercita, dell'estensione di terreno che rimane gravato, del numero degli abitanti che ne fruisce, e del quantitativo di semina che si fa in ogni anno. Un tal lavoro avrebbe somministrato sufficenti elementi all'estensore del presente progetto. Intanto da quasi tutte le Provincie in genere si conviene sulla cessazione di questa specie di servitù: però si sono presentate delle osservazioni, che si trova opportuno qui riferire, per prendersi a calcolo nella formazione della legge.

Si è fatta la distinzione delle servitù di seminare, che si esercitano sopra i fondi di particolari, e quelle che si godono sopra fondi comunali. La maggior parte conviene, che le prime debbano abolirsi, non così le seconde. Ed in vero queste servitù esercitate da alcuni ceti soltanto sopra fondi comunali mediante la prestazione di una tassa, o di un annuo canone, o di una quota di raccolta, presentano piuttosto l' idea di un contratto di colonia di alcuni terreni comunali in favore dei suddetti individui. In tale ipotesi, si dice, non potersi adottare senza lesione dei diritti dei Comuni stessi il progetto di cedere i terreni sunnominati a quelli che

vi esercitano il diritto di seminare in forza delle periodiche ripartizioni, dalle quali altronde venendo tolta la genericamente riprovevole promiscuità dei comunali diritti, non si vedrebbe ragione di dovere decretare l'abolizione delle predette ripartizioni: lo chè non potrebbe al certo non produrre reclami e doglianze, forse non ingiuste per parte di chi ne venisse colpito.

Altri osservano, che sebbene l'esercizio di tale specie di servitù possa provvedere all' indigenza di qualche famiglia, pure considerati i danni che da queste ne vengono, si crede che il sopprimerle frutterebbe veri vantaggi alle popolazioni stesse che oggi ne fruiscono. I dissodamenti, che si fanno sulle chine dei monti oltre al togliere un quantitativo di pascolo, inondano di breccia le sottoposte pianure, accrescono di ghiaje l'alveo dei fiumi, che poi debordando divengono molto più dannosi. E concludono, che l'abolirle produrrebbe vantaggio al pubblico e privato interesse.

Non si può qui omettere la forte rappresentanza fatta dalla Provincia di Camerino, che teme danni incalcolabili per quelle popolazioni dall' abolizione delle servitù di seminare, e li deduce dall'origine di tale diritto, e dalla posizione topografica di quei paesi. Si asserisce che sulle prime questo diritto di semina, come quello di pascere e di legnare in quella provincia, non era una servitù, ma una vera proprietà dei cittadini, mentre la Comune nei suoi beni soleva fare un riparto di quei terreni, assegnando una porzione a ciascuno perchè la coltivasse colla semina. Che di

poi queste proprietà comunali furono dal Governo alienate col peso agli acquirenti di rispettare questi diritti dei cittadini. Si aggiunge poi, ch'essendo tutto quel territorio in montagna, il far cessare queste servitù sarebbe lo stesso che togliere ogni elemento d' industria, e ridurre tutti quei cittadini non possidenti all'estrema miseria. Si conclude infine, che di nessun vantaggio sarebbe il compenso proposto in una parte di terreno equivalente al valore del diritto di servitù che si perde.

Per quanto possa essere vero quello che si è voluto rappresentare, non pare credibile, che l'enunciato compenso non possa essere di alcun vantaggio, e che ridurrebbe quella popolazione alla miseria ed alla emigrazione. Non solo dovrebbe mettersi a calcolo, che questo ceto di abitanti addiviene assoluto proprietario di parte del territorio, su cui può esercitare il pieno dominio, ed in conseguenza accrescere i capi d' industria: ma ancora come pel nuovo sistema agrario, che certamente dovrà introdursi dai possidenti terrieri, li obbligherà a servirsi dell'opera loro. Forse in sulle prime un nuovo sistema di cose potrebbe intimorire l' idiota agricoltore, ma bisogna affrontare ogni difficoltà, e non farsi vincere dalle sole apparenze. Può darsi, e non si nega, che un certo disquilibrio lo produca questo nuovo sistema, ma dopo l'elasso di poco tempo tutto sarà livellato, e con maggiore profitto. È forse lo Stato Pontificio, che primo s'impegna in operazione di tanto interesse? Lo stesso è stato praticato presso le nazioni le più incivilite; li medesimi

ostacoli si sono incontrati, e forse più forti ; le stesse opposizioni si sono affacciate; ma i Governi nulla curandosi dei casi particolari, portarono a termine, e con molto profitto, la operazione generale. E per ultimo l'assemblea costituente di Vienna nella tornata del 7 settembre decorso si è occupata a formare una legge riguardante l'abolizione delle dipendenze , prestazioni, e *servitù* , che fu sancita dall' Imperatore. All'articolo 7° è detto:
» Sono da togliersi verso compen-
» so i diritti di tagliare le legna
» e di pascolare, come pure quel-
» li di servitù finora esistenti fra
» le signorie ed i sudditi ec. ».

Per tutto questo si dovrà necessariamente convenire nell'abolizione delle servitù di seminare , che come quelle di pascere sono di vincolo alle proprietà ed al libero esercizio dell' industria agraria. Sono pur desse di ostacolo alla maggiore produzione, e può dirsi, che in certo modo rattengono il progresso dell'agricoltura. E' debito del Governo di apportarvi rimedio con analoghe disposizioni per migliorare la condizione dei luoghi ed accrescere la ricchezza dei paesi , prendendo sempre a calcolo la posizione di quella classe d' individui che resteranno privati del godimento di tali servitù. In una parola procurare il vantaggio generale col possibile minor danno dei particolari.

—

SERVITU' DI LEGNARE

Gli stessi motivi di sopra esposti fecero determinare la S. Congregazione a differire il suo opinamento rapporto alle servitù di legnare. Quasi tutte le provincie convengono e fanno voti perchè ne venga ordinata l'abolizione tanto per rendere libera la proprietà di ciascun possidente da tale vincolo, quanto per gl'incalcolabili danni, che per l'eccessivo abuso di questo diritto si arrecano alle selve, di cui fra breve non resteranno che le semplici vestigia. Una tale servitù ha in più tempi risvegliata l'attenzione dei sommi Pontefici, che con decreti e notificazioni hanno cercato frenare l'abuso per la conservazione dei boschi e delle foreste. Con quali disposizioni il diritto di legnare fu solo ridotto alla legna morta. Ma tali ordinanze presso chè da per tutto si dice essere andate in perfetta dimenticanza, e sono di continuo trasgredite. Non contento il popolo di usare dell' accennato diritto, continuamente si fa lecito di dar di mano alla legna verde, facendone dei trasporti non indifferenti: e l'abuso in alcuni luoghi è giunto al segno, che se n'è formato oggetto di commercio, destinando buona parte della legna che si trasporta alla vendita, e non al proprio uso. Dal che ne deriva, che fino a che dureranno le servitù di legnare, i boschi saranno sempre devastati e guasti.

Molti reclami si sono avuti su tale abuso dai proprietari dei boschi, che non hanno forza sufficente ad

impedirlo, schivando al tempo stesso conseguenze di maggior rilievo; ma da quelli ancora delle sottoposte pianure. Diradate le selve poste nei monti e sulle colline, ed in alcuni luoghi distrutte, colle continue pioggie non solo quei luoghi si sono resi sterilissimi, e spoglie di ogni superficie di terra, ma precipitano breccia e sassi nelle sottoposte pianure, che ne risentono gran danno. Maggiore poi è quello, che per l'addotto motivo viene dallo straripamento dei fiumi e torrenti. Non essendo più le acque trattenute dalle molte piante e dal terreno, in gran copia vanno ad influire nei fiumi e torrenti, che ricevendone una quantità molto superiore alla loro capacità, continuamente debordano ed allagano fertili pianure, distruggono tutti i lavori di fortificazioni lungo le ripe, che furono di forte dispendio al proprietario del sottoposto terreno, e molte volte cambiando letto diminuiscono le proprietà, e sono cagione di lunghe e dispendiosi liti. Non mancano pur dei casi, in cui questi torrenti s'introducono nei vicini paesi, arrecando danni incalcolabili. Sono questi avvenimenti continui, che non possono ignorarsi da chicchesia, e che l'unica causa riconoscono nell'abuso effrenato del diritto di legnare. Sono fatti, contro cui inutilmente si è finora reclamato e gridato dai proprietari di terreni messi in pianura.

Oltre a ciò non può trascurarsi l'osservare, che per tale abuso in alcuni luoghi è cominciato a mancare la legna necessaria pei comodi di vita, ed in altri il prezzo può dirsi insopportabile. Il Conte De

Tournon, al tempo delle sua prefettura di Roma, nel formare la statistica del territorio, gridò contro tale abuso, e presentò il bisogno di ripararvi, vedendo non molto improbabile, nè molto lontano, che si sarebbe rimasti privi della legna necessaria. Per ragioni di tanto peso si fanno premure per l' abolizione ancora di questa specie di servitù.

Si fa pure l'accennata distinzione fra beni comunali, e quelli di privata proprietà, e si propone che cessi l'esercizio di tale servitù nei secondi, e si conservi nei primi, ma con regole da impedirne l'abuso. Si pretenderebbe, che in luoghi di montagna, ove per l'intenso rigore del freddo il fuoco può dirsi un elemento necessario alla vita, abbia a soffrire una eccezione, Però si porta opinione, che condiscendendo i proprietari di estese selve alla cessione di una parte delle stesse in un valore superiore a quello del diritto di servitù e proporzionato al consumo del luogo, vi si possa provvedere senza ricorrere ad eccezioni. Per ogni proprietario vi sarebbe il suo tornaconto, poichè potrebbe ottenere un frutto sicuro , che ora è molto incerto per l'abuso che se ne fa dagli utenti , e potrebbe conservare buona parte di boscaglia, che ora è da tutti invasa col pretesto di fare legna morta.

Compita una tale operazione è a sperarsi, che il Governo si occupi della compilazione di una legge forestale che manca. È inutile qui far parola del bisogno in cui si è della conservazione dei bosci, e dei non pochi vantaggi che se ne otterrebbero, essendo cosa ben conosciuta e confermata dal fatto delle altre nazioni che v'impiegono ogni cu-

ra. Il ritardarla di vantaggio, sarebbe di pregiudizio per lo Stato.

Si è infine osservato, che oltre alle accennate servitù vi sia ancora quella di *falciare*. Veramente questa potrebbe dirsi compresa in quella di pascere; ma siccome in qualche luogo si crede ben distinta da questa, così ad evitare ogni causa di nuove questioni starà bene che nella legge se ne faccia menzione. E senza ripetere quanto fu detto per le servitù di pascere, per le stesse ragioni, e nel modo medesimo se ne propone giustamente la cessazione.

Da quanto fin qui è stato esposto, abbastanza risulta il bisogno di abolire le servitù pubbliche, ed il modo più conveniente di farlo, il bisogno di ottenere questo scopo interessante col mezzo di una legge generale. Il risultato sarà favorevole, e non potrà mancare per quel gran principio di pubblica economia, cioè, che tutto ciò che restringe il potere, la cognizione, la volontà di produrre, restringe la massa delle produzioni; e restringendo la massa di queste diminuiscono le ricchezze. Uno dei grandi mezzi per fare avanzare l'agricoltura è quello di togliere gli ostacoli che ne impediscono il progresso, e questi ostacoli è forza che cessino una volta, poichè ragion vuole, che ciascuno usi del diritto di assoluta proprietà. Si conceda libertà agraria illimitata, come dagli economisti è raccomandato pel commercio, e si vedrà l'agricoltura acquistare nuova vita e vigore. E così potrà dirsi con tutta ragione, che sotto il paterno regime del Sommo Pio IX, fra le altre sapienti istituzioni riconobbe ancora il suo risorgimen-

to l'agricoltura, ch'è del nostro commercio e della nostra industria la prima sorgente.

Dopo una tale esposizione, a compimento dell'opera, il sottoscritto stima opportuno unire a questi fogli una idea di legge redatta e basata sopra principii qui sopra accennati e discussi.

Si fa un dovere di sottoporre il tutto alla saviezza del Governo, che saprà meglio compirlo: e porta lusinga di meritare tutto il compatimento, avendo corrisposto alle sue ordinanze per quanto le scarse e deboli sue cognizioni glie l'hanno permesso.

li 5 ottobre 1848.

N. MILELLA

IDEA DI UNA LEGGE GENERALE

CIRCA L' ABOLIZIONE

DEI DIRITTI PROMISCUI

La libera proprietà dei fondi, utilissima all'agricoltura, fu in vari modi vincolata nei tempi di mezzo.

Sul declinare dello scorso secolo tali vincoli cominciarono a togliersi, e Pio VI con un editto della Segreteria di Stato dei 22 marzo 1789 soppresse specialmente quelli che erano dannosi alla conservazione dei boschi.

Pio VII confermò tale disposizione con altro simile editto dei 27 novembre 1805, e di più tentò diminuire i danni risultanti dai pubblici pascoli con varie disposizioni ordinate nel Moto-proprio dei 15 settembre 1802.

In quello dei 6 luglio 1816 nulla innovò su i diritti di pascere, di legnare e di seminare; ma intanto commise ad una Congregazione di formare una statistica dei pascoli pubblici, e proporre il modo di sciogliere li.

Il voto pubblico per tale scioglimento crebbe col decorrere degli anni posteriori, e sembra che sarebbe il tempo opportuno per soddisfarlo.

Quindi si propone la seguente idea di legge :

—

DISPOSIZIONI GENERALI

1.° Tutti i diritti ed usi misti di pascere, di fidare, di falciare, di seminare e di legnare, che dalle Comuni si esercitano sopra i terreni dei particolari, siccome pregiudizievoli all'agricoltura, sono soppressi.

2.° Essi saranno sciolti secondo le basi che verranno stabilite negli articoli seguenti.

—

DIRITTI DI PASCERE, DI FIDARE E DI FALCIARE

3.° I diritti di pascere , di compascere e di falciare, che dalle Comuni si esercitano sopra i beni dei particolari, sono aboliti.

4.° Nello stesso modo cessano i diritti di fidare nei fondi altrui con qualunque corrisposta.

5.° Le Università di pascolo, di bovattieri, e qualunque altra società di proprietarii di bestiami, sono abolite.

6.° Ogni proprietario che avrà libero il suo fondo da questa servitù pubblica, sarà obbligato a dare un compenso agli attuali utenti del pascolo.

7.° Il compenso da darsi sarà in terreno, o in un' annua prestazione

pecuniaria, equivalente al diritto che si perde dagli utenti.

8.° Sarà in terreni, se la servitù si esercita dai Comunisti sopra i beni dei particolari; sarà poi in un' annua prestazione pecuniaria, se dai particolari si gode sopra i fondi comunali.

9.° Ognuno sarà in facoltà di affrancare questa prestazione pecuniaria, offrendo una somma equivalente a venti annualità, o sia il cento per cinque.

10.° Il compenso di cui si è parlato negli articoli antecedenti, sarà il *quanti interest* del valore della servitù. Questo poi dovrà calcolarsi sulle basi del presente ricavato, e non dal ricavabile dopo la liberazione.

11.° Tutti i pesi e le tasse inerenti al fondo restano a carico del proprietario che l' avrà liberato dalle servitù pubbliche.

12.° La operazione verrà eseguita da due periti, l'uno per parte della Comune, e l'altro del proprietario del fondo. Nel caso di disaccordo, si farà ricorso al parere di un periziore da destinarsi dal Preside della Provincia, al cui giudizio converrà adattarsi.

13.° La quantità di terreno che toccherà alla Comune sarà tenuta per l' industria di quegli agricoltori e proprietarii di poche bestie che non hanno alcuna possidenza; ovvero fra questi diviso proporzionatamente dal Preside della Provincia, dandosi a

ciascuno una porzione in enfiteusi perpetua, e da ricadere alla Comune nella totale mancanza della linea. Ciascun Preside, che ben conoscerà i bisogni locali, sarà in facoltà di prescegliere uno dei due partiti che possa reputarsi più utile alla popolazione.

14.° Dalla pubblicazione di questa legge in ciascuna Provincia sarà proibito a chiunque d'introdurre a pascolo le proprie bestie nei terreni altrui, ed i trasgressori saranno puniti a termine delle leggi in vigore, che garantiscono le altrui proprietà.

15.° Chiunque pretendesse provare che la servitù di pascolo nel proprio fondo emani da sola consuetudine, e giovandosi delle massime fissate dai tribunali, e delle disposizioni dei particolari Statuti, volesse con ciò esimersi dal dare qualsiasi compenso, dovrà assoggettarsi ai pesi da questi ingiunti della *chiusura* e della migliore coltura.

16.° La chiusura e migliore coltura dei fondi dovrà essere eseguita nello spazio non minore di due anni: e qualora non siasi fatta in tale intervallo i proprietarii dovranno adattarsi alle disposizioni contenute negli articoli 6.° e 10.°

17.° Nei luoghi di montagna, ove non è sperabile la migliore coltura, o che potrebbe essere di danno ai sottoposti terreni, ed ove fra Comune e Comune è indispensabile il pascolo nelle diverse stagioni per la topografica loro po-

sizione, si dà facoltà ai Presidi delle Province di combinarlo col minor danno del proprietario del fondo, e col maggiore utile del pubblico.

—

DIRITTI DI SEMINARE

18.° Il diritto di seminare *continuamente* in un fondo determinato con corrisposta della quarta, della quinta, o di qualunque altra maggiore o minore quantità proporzionata al terreno o alla raccolta, potendosi considerare quasi una proprietà ed un continuo esercizio di agricoltura, è conservato.

19.° Se in tali terreni il Comune, lo ex-barone, od altro proprietario gode il diritto di pascolo, questo rimane abolito.

20.° I diritti e le consuetudini vigenti in alcuni paesi di rompere, magesare e seminare negli altrui fondi a quarteria, terzieria, od altro qualunque turno con una corrisposta qualunque, sono aboliti.

21.° Nell'affrancazione di queste servitù deve pure aver luogo il compenso nei modi e termini stabilito di sopra circa i diritti e la consuetudine di pascolo.

—

DIRITTI DI LEGNARE

22.° Ad impedire i forti danni che vengono cagionati ai boschi ed alle selve dal costante abuso del diritto di legnare, si vede opportuno disporre, che sia abolito quando si esercita su i boschi dei particolari.

23.° Atteso il bisogno estremo in alcuni luoghi della legna da ardere si permetterà agli abitanti di usare del diritto di legnare nei boschi e nelle selve comunali, ma con limitazioni e regole da imporsi dai rispettivi Presidi delle Provincie.

24.° Ancora per l' abolizione di queste servitù vi sarà l'obbligo del compenso per parte dei proprietarii dei boschi, quale dovrà essere proporzionato al bisogno che si avrà della legna in ciascun paese.

25.° Una legge sulla conservazione dei boschi e delle foreste potrà meglio regolarne l'andamento.

26.° Colla pubblicazione di questa legge restano aboliti gli Statuti locali, e tutte le altre disposizioni emanate con diverse Notificazioni in tutto quello che si oppone alle presenti prescrizioni, salvo il disposto della notificazione dell'Eminentissimo Camerlengo del 17 novembre 1823 sulle strade doganali.

27.° Le servitù che si esercitano tra particolari sono rispettate, e non sono colpite dalle presenti disposizioni.

28.° Tutti gli altri usi che fossero abusivi, o non recassero una utilità reale agli abitanti, sono soppressi senz'alcun compenso.

29.° Nell'affrancazione delle diverse specie di servitù bisogna, che si prendano a calcolo tutti i particolari contratti, che vi possano essere, per garantire i diritti di tutti.